

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
22 settembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1650/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1651/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1652/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari** 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2004/646/CE, Euratom:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, del 14 luglio 2004, relativa alla nomina di giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 17

Consiglio

2004/647/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 30 giugno 2004, in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)** 18

2004/648/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni specificate nel partenariato europeo con la Croazia** 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2004 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,6
	999	67,6
0707 00 05	052	94,6
	096	12,9
	999	53,8
0709 90 70	052	89,5
	999	89,5
0805 50 10	052	76,3
	388	60,5
	508	37,1
	524	54,4
	528	51,3
	999	55,9
0806 10 10	052	83,2
	220	121,0
	400	170,3
	624	148,4
	999	130,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	66,3
	400	93,0
	508	68,9
	512	94,0
	528	86,4
	800	177,0
	804	64,5
0808 20 50	999	92,9
	052	92,8
	388	86,0
0809 30 10, 0809 30 90	999	89,4
	052	119,6
	999	119,6
0809 40 05	066	53,9
	094	29,3
	624	117,4
	999	66,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2004 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2004****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati⁽²⁾ stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo «4,80 EUR» è sostituito dall'importo «3,30 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/2004 (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio⁽²⁾, prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.
- (2) Il 24 maggio 2004 la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

ALLEGATO

PAKISTAN					ADEGUAMENTO				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2004	Limite adeguato	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IB	4	pezzi	50 030 000	54 445 723	12 960 000	2 000	25,9	Trasferimento dalla categoria 28	67 405 723
IB	5	pezzi	14 849 000	15 467 728	2 265 000	500	15,3	Trasferimento dalla categoria 28	17 732 728
IIA	20	chilo-grammi	59 896 000	61 953 754	1 500 000	1 500	2,5	Trasferimento dalla categoria 28	63 453 754
IIB	28	pezzi	128 083 000	137 043 630	-6 440 000	-4 000	-5,0	Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20	130 603 630

REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2004 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2004****recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 15,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Consiglio,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 ha definito lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, agenzie esecutive la cui creazione è stata affidata alla Commissione.
- (2) Tali agenzie esecutive (in appresso «le agenzie») saranno dotate della personalità giuridica e di un proprio bilancio di funzionamento, la cui esecuzione è disciplinata dal presente regolamento finanziario tipo, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 58/2003. Invece, quando la Commissione ha delegato alle agenzie funzioni di esecuzione di bilancio di stanziamenti operativi relativi a dei programmi comunitari, tali stanziamenti restano iscritti nel bilancio generale e sono disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽²⁾ (in appresso «il regolamento finanziario generale»).
- (3) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, il bilancio di funzionamento delle agenzie esecutive copre le spese di funzionamento dell'agenzia esecutiva per l'esercizio finanziario.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 58/2003, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo, che le agenzie devono applicare per l'esecuzione dei loro stanziamenti di funzionamento, e il cui contenuto deve essere il più vicino possibile al regolamento finanziario generale. In

assenza di norme espressamente stabilite dal suddetto regolamento finanziario tipo, si applicano le disposizioni del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽³⁾.

- (5) È opportuno ribadire il rispetto dei principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità), nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.
- (6) Per quanto riguarda il personale, le agenzie dovranno distinguere fra posti temporanei, che formeranno oggetto di una tabella degli organici soggetta all'approvazione dell'autorità di bilancio e gli stanziamenti che permettono la retribuzione di altre categorie di agenti, assunti con contratto rinnovabile.
- (7) Per quanto riguarda gli agenti finanziari, è necessario definire le competenze e le responsabilità del contabile e dell'ordinatore dell'agenzia, che devono essere funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché le condizioni alle quali quest'ultimo potrà delegare i suoi poteri di esecuzione del bilancio.
- (8) È necessario dotare l'ordinatore dell'agenzia di un'ampia autonomia di gestione. Per quanto riguarda il regime degli storni, deve essergli riconosciuta una completa libertà, a condizione di informare il comitato di direzione, che deve poter fare opposizione entro un termine di un mese.
- (9) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, la funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione. D'altronde, il revisore interno della Commissione deve esercitare nei confronti delle agenzie esecutive le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione a norma del regolamento finanziario generale. Inoltre, come avviene per gli ordinatori all'interno della Commissione, l'ordinatore dell'agenzia deve poter essere consigliato in materia di controllo dei rischi da una funzione di revisione interna propria.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (10) Per ogni agenzia esecutiva, il calendario di formazione del bilancio di funzionamento, di presentazione dei conti e di scarico deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003, del regolamento finanziario generale. L'autorità di scarico per il bilancio di funzionamento delle agenzie esecutive deve essere la stessa del bilancio generale.
- (11) Le norme contabili applicate dalle agenzie devono permettere il consolidamento con i conti della Commissione. Devono essere adottate dal contabile della Commissione per analogia con l'articolo 133 del regolamento finanziario generale. La Corte dei conti assicurerà il controllo dei conti dell'agenzia.
- (12) È opportuno che ogni agenzia possa avere accesso all'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale, istituita dalla Commissione per valutare le irregolarità, affinché comportamenti identici siano valutati nello stesso modo.
- (13) Per il loro bilancio di funzionamento, le agenzie devono rispettare gli stessi requisiti della Commissione in materia di appalti pubblici aggiudicati per suo conto. È sufficiente a questo proposito rimandare alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.
- (14) Non è necessario prevedere delle disposizioni in materia di concessione di sovvenzioni in quanto le agenzie non possono concedere sovvenzioni sul loro bilancio di funzionamento, che deve consentire loro unicamente di far fronte alle spese di funzionamento amministrativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme essenziali applicabili alla formazione ed all'esecuzione del bilancio di funzionamento (in appresso «il bilancio») delle agenzie di cui al regolamento (CE) n. 58/2003 (in appresso «le agenzie» o «l'agenzia»).

Articolo 2

Per qualsiasi aspetto relativo al funzionamento delle agenzie esecutive che non sia esplicitamente definito dal presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 delle Comunità europee (in appresso «il regolamento finanziario generale») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

CAPO 1

Principio dell'unità e verità di bilancio

Articolo 4

Il bilancio è l'atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'agenzia.

Articolo 5

Le entrate dell'agenzia comprendono una sovvenzione concessa dalle Comunità e altre entrate eventuali, incluse le entrate con assegnazione specifica ai sensi dell'articolo 15.

Le spese comprendono le spese di funzionamento dell'agenzia nonché, se del caso, le spese finanziate dalle entrate con assegnazione specifica conformemente al primo comma.

Articolo 6

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

Nessuno stanziamento può essere iscritto nel bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

Nessuna spesa può essere impegnata né essere oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 7

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono stanziamenti non dissociati.

Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

Articolo 8

Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Esse danno luogo all'apertura di stanziamenti per lo stesso importo.

Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi all'esercizio precedente.

Articolo 9

Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

Gli stanziamenti corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. Gli stanziamenti riportati non utilizzati al 31 marzo dell'esercizio N+1 sono automaticamente annullati. La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono essere oggetto di riporto.

Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 15 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 10

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1° gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo.

Tuttavia, le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Non possono riguardare nuove spese il cui principio non sia ancora stato ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

Inoltre, le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo, a decorrere dal 1° dicembre, ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'esercizio, si applica mutatis mutandis il regime dei dodicesimi provvisori stabilito dal regolamento finanziario generale.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 11

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. L'agenzia non può accendere prestiti.

Gli stanziamenti non possono superare l'importo della sovvenzione di cui all'articolo 5, aumentato delle entrate proprie e delle altre eventuali entrate di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 56 è positivo, esso viene rimborsato alla Commissione a concorrenza della sovvenzione versata nel corso dell'esercizio.

La differenza fra la sovvenzione di cui all'articolo 5 e quella effettivamente versata all'agenzia è oggetto di un annullamento.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 13

Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria, il contabile dell'agenzia esecutiva può, nei casi debitamente giustificati, effettuare operazioni nelle monete nazionali e, se del caso, nelle monete di paesi terzi.

CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 14

L'insieme delle entrate copre l'insieme delle spese, ad eccezione delle entrate con destinazione specifica, al fine di finanziare spese specifiche. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatto salvo il disposto dell'articolo 16.

Articolo 15

Le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, nonché le entrate provenienti da Stati membri, da paesi terzi o da organismi diversi per l'esecuzione di programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «il bilancio generale»), costituiscono entrate destinate specificamente a finanziare spese determinate.

Qualsiasi entrata con destinazione specifica deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto. Il bilancio prevede una struttura d'accoglienza per le categorie di entrate con destinazione specifica e, per quanto possibile, il loro importo.

Il comitato di direzione può accettare, dopo aver ottenuto l'accordo della Commissione, qualsiasi tipo di doni, legati e sovvenzioni da fonti diverse dalla Comunità.

Articolo 16

I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'agenzia, sono imputati in bilancio per il loro importo totale al netto delle tasse quando comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee o da parte di uno Stato membro o di paesi terzi sulla base di altre convenzioni pertinenti.

Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti dall'agenzia a titolo temporaneo in applicazione del primo comma, sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati. Un eventuale saldo negativo viene iscritto come spesa nel bilancio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 17

L'insieme degli stanziamenti è specializzato per titolo e capitolo; i capitoli sono suddivisi in articoli e voci.

Articolo 18

Il direttore decide gli storni di stanziamenti all'interno del bilancio di funzionamento. Egli informa preliminarmente la Commissione e il comitato di direzione che dispongono di un termine di un mese per opporsi agli storni in questione. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.

Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che esse mantengano la loro destinazione.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 19

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'agenzia per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. I risultati devono essere oggetto di una valutazione.

3. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva adottato dal comitato di direzione contiene obiettivi dettagliati e indicatori di risultato.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 20

Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro due mesi a decorrere dalla loro adozione.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 21

Entro il 31 marzo di ogni anno l'agenzia esecutiva trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate stabilito dal direttore dell'agenzia e adottato dal comitato di direzione, nonché gli orientamenti generali che lo giustificano e il proprio programma di lavoro.

Lo stato di previsione delle spese e delle entrate dell'agenzia comprende:

- a) una tabella dell'organico che fissa il numero di posti temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria;
- b) in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;
- c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni.

Articolo 22

La Commissione, nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio generale, trasmette all'autorità di bilancio lo stato di previsione dell'agenzia e propone l'importo della sovvenzione destinata all'agenzia, nonché l'organico che ritiene necessario per quest'ultima.

Il bilancio di funzionamento dell'agenzia può essere adottato in modo definitivo solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 58/2003.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di tutte le agenzie, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24.

Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il bilancio iniziale, fatti salvi gli articoli 18 e 24.

Articolo 23

Il bilancio comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese. Esso presenta:

- 1) nello stato delle entrate:
 - a) le previsioni di entrate dell'agenzia per l'esercizio interessato;
 - b) le entrate dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n-2;
 - c) i commenti appropriati per ogni linea di entrata;
- 2) nello stato delle spese:
 - a) gli stanziamenti per l'esercizio in questione;
 - b) gli stanziamenti per l'esercizio precedente e gli stanziamenti per l'esercizio n-2;
 - c) i commenti appropriati per ciascuna suddivisione.

Articolo 24

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 21 comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Esso costituisce, per l'agenzia, un limite imperativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Tuttavia, il comitato di direzione può procedere a delle modifiche della tabella dell'organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati sotto il grado A 3, a condizione che questo non influisca sul volume degli stanziamenti di personale corrispondente a un pieno esercizio e rimanga nel limite del numero totale dei posti autorizzati dalla tabella dell'organico.

2. In deroga al primo paragrafo, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in appresso «lo statuto»).

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 25

Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore. Il direttore è un funzionario sottoposto allo statuto. Egli esegue il

bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro il limite degli stanziamenti autorizzati.

Articolo 26

Il direttore può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio ad agenti dell'agenzia sottoposti allo statuto. I suddetti agenti possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 27

È vietato a qualsiasi agente finanziario, ai sensi del capo 2 del presente titolo, adottare un atto d'esecuzione del bilancio nel quale i propri interessi e quelli dell'agenzia potrebbero essere in conflitto. Qualora si presenti un caso di questo tipo, l'agente in questione è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente. Il direttore deve riferire al comitato di direzione.

Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

CAPO 2

Agenti finanziari

Articolo 28

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.

Articolo 29

L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di scarico sull'esecuzione del bilancio.

L'ordinatore pone in atto, conformemente alle norme minime pertinenti adottate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi specifici inerenti alle caratteristiche della gestione, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ivi comprese, se del caso, delle verifiche a posteriori.

L'ordinatore può, in funzione in particolare della natura e dell'ampiezza delle sue funzioni, organizzare, all'interno dei suoi servizi, una funzione di know-how e di consulenza incaricata di assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi dall'agente che ha avviato l'operazione. La verifica preliminare e a posteriori e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.

L'ordinatore rende conto delle sue funzioni al comitato di direzione entro il 15 marzo dell'esercizio in corso, mediante una relazione annuale di attività, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 30

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario sottoposto allo statuto e che è incaricato di quanto segue:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
- b) redigere i conti dell'agenzia a norma del titolo VI;
- c) provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VI;
- d) attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
- e) provvedere alla gestione della tesoreria.

Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio dell'agenzia e dell'esecuzione del bilancio.

Solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

CAPO 3

Responsabilità degli agenti finanziari

Articolo 31

Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto il direttore e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 35 e il comitato di direzione. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Articolo 32

Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega conferita agli ordinatori delegati, mediante decisione motivata e dopo averli ascoltati. Il direttore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una delega specifica.

Fatte salve eventuali misure disciplinari, il comitato di direzione può sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni, mediante decisione motivata e dopo averlo ascoltato. Il comitato di direzione nomina un contabile provvisorio.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale dell'ordinatore, nonché dei suoi delegati, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.

Ogni ordinatore e contabile è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

Articolo 34

1. L'ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale conformemente allo statuto. A questo titolo egli può essere tenuto a risarcire la totalità del danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento.

Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, egli trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione oppure quando sia all'origine di una mancata o tardiva emissione, senza giustificazione, di un ordine di pagamento che possa comportare una responsabilità civile dell'agenzia nei confronti di terzi.

2. L'ordinatore delegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto, all'ordinatore delegato di eseguire tale decisione, quest'ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità.

Articolo 35

1. L'istanza istituita dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale, al fine di accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, esercita nei confronti dell'agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione corredata di raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione.

2. Ogni agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità investita del potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.

Articolo 36

Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per sua negligenza;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali senza preventiva notifica all'ordinatore;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 4

Operazioni di entrata

Articolo 37

Ogni misura o situazione costitutiva di un credito dell'agenzia o di una sua modifica è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

Articolo 38

L'accertamento di un credito è l'atto con il quale l'ordinatore:

- a) verifica l'esistenza dei debiti a carico del debitore;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;
- c) verifica l'esigibilità del debito.

Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito indirizzata al debitore. Questi due atti sono stabiliti e inviati dall'ordinatore competente.

Fatte salve le disposizioni regolamentari, contrattuali o convenzionali applicabili, qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito, produce interessi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 39

L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'agenzia e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti.

Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Articolo 40

Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. Riferisce al comitato di direzione l'intenzione di rinunciare ad un credito accertato. La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto per i crediti di importo inferiore a 5 000 EUR. La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicitate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali essa è fondata.

L'ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che il credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto per i crediti di importo inferiore a 5 000 EUR. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

L'ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando l'importo del credito in questione deve essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, a condizione che tale correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore dell'agenzia. L'adeguamento viene effettuato mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

Articolo 41

Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l'ordinatore competente. Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile comporta il rilascio di una ricevuta.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito, il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi mezzo legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, attraverso l'esecuzione forzata.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione ed a debita concorrenza dei crediti dell'agenzia, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti della stessa.

Articolo 42

Il contabile, di concerto con l'ordinatore competente, può concedere termini supplementari per il pagamento, solo dietro richiesta scritta debitamente motivata del debitore e a condizione che quest'ultimo si impegni al pagamento di interessi per tutta la durata del periodo del termine concesso a decorrere dalla data di scadenza iniziale e costituisca, allo scopo di tutelare i diritti dell'agenzia, una garanzia finanziaria a copertura del debito sia del capitale che degli interessi.

CAPO 5

Operazioni di spesa

Articolo 43

Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Articolo 44

Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

Gli impegni giuridici individuali relativi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno N. Il saldo non coperto da un impegno giuridico di questi impegni di bilancio viene disimpegnato dall'ordinatore competente.

Articolo 45

Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica l'esattezza dell'imputazione di bilancio, la disponibilità degli stanziamenti e della conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili, incluso il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 46

La liquidazione di una spesa è l'atto con il quale l'ordinatore competente verifica l'esistenza dei diritti del creditore, le condizioni di esigibilità del credito e determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito. Qualsiasi liquidazione di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore.

La decisione di liquidazione avviene con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell'ordinatore competente. In un sistema non automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da un timbro con la firma dell'ordinatore competente. In un sistema automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da una convalida coperta da parola d'accesso personale dell'ordinatore competente.

Articolo 47

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente e, se necessario, è accompagnato da un attestato che certifica l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 64.

Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 48

Le operazioni di liquidazione, di ordinazione, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e secondo le disposizioni del regolamento finanziario generale e delle sue modalità di esecuzione.

CAPO 6

Il revisore interno

Articolo 49

La funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione.

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti delle agenzie esecutive, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento finanziario generale. Egli trasmette al comitato di direzione ed al direttore i suoi accertamenti e raccomandazioni. Essi provvedono a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili e ne informano la Commissione. Il revisore interno presenta all'agenzia, informandone la Commissione, una relazione annuale che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

La responsabilità del revisore interno, nell'esercizio delle sue funzioni, è stabilita a norma dell'articolo 87 del regolamento finanziario generale.

L'agenzia trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico ed alla Commissione una relazione, stabilita dal direttore dell'agenzia, che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI*Articolo 50*

1. Per quanto riguarda le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici, nel quadro del funzionamento dell'agenzia, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2. Le agenzie esecutive possono chiedere di essere associate come amministrazione aggiudicatrice alle procedure d'aggiudicazione degli appalti della Commissione o degli appalti interistituzionali.

3. In deroga al paragrafo 1, le agenzie esecutive fanno ricorso in via prioritaria, prima di ricorrere ad una procedura di aggiudicazione di appalti, alla Commissione o agli uffici interistituzionali per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori che questi sono in grado di effettuare.

TITOLO VI

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto*Articolo 51*

I conti dell'agenzia comprendono gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio. Essi sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio.

Articolo 52

I conti devono essere regolari, sinceri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

- a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;
- b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 53

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi, precisati nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, vale a dire la continuità delle attività, la prudenza, la costanza dei metodi contabili, la comparabilità delle informazioni, l'importanza relativa, la non compensazione, la preminenza della realtà sull'apparenza, la contabilità per competenza.

Articolo 54

Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 59.

Articolo 55

Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

- a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività dell'agenzia;
- b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
- c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'agenzia.

Articolo 56

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:

- a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio;
- b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 57

I conti dell'agenzia sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 58/2003 e conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) il comitato di direzione comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio;

- b) il comitato di direzione approva, sulla base del progetto stabilito dal direttore, i conti definitivi dell'agenzia e li trasmette entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
- c) i conti definitivi dell'agenzia, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso;
- d) il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della relazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 entro e non oltre il 30 settembre.

CAPO 2

Contabilità

Articolo 58

1. La contabilità dell'agenzia è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

2. Il paragrafo 1 non osta alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore.

Articolo 59

Le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile armonizzato utilizzato dall'agenzia sono adottati dal contabile della Commissione per analogia con l'articolo 133 del regolamento finanziario generale.

Articolo 60

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'agenzia.

Articolo 61

I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Articolo 62

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile dell'agenzia procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Articolo 63

La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio. La contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV.

Articolo 64

Il contabile dell'agenzia tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'agenzia. Il contabile dell'agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

Articolo 65

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE.

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento finanziario generale.

Il comitato di direzione comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutte le iniziative prese in esecuzione degli articoli 15, 18, 26 e 31.

Articolo 66

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'esercizio N entro il 29 aprile dell'anno N+2.

La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'agenzia, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'agenzia descritti nel bilancio finanziario. Detto discarico è accordato in concomitanza con quello riguardante l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

In vista del discharge, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'agenzia. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, accompagnata dalle risposte del direttore dell'agenzia.

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discharge per l'esercizio in questione.

Articolo 67

Il direttore e la Commissione adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discharge adottata dal Consiglio.

Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Previa comunicazione preliminare alla Commissione, trasmette copia della relazione alla Corte dei conti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68

I termini di cui all'articolo 57, si applicano per la prima volta in relazione all'esercizio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

- a) 15 settembre per l'articolo 57, lettera b);
- b) 30 novembre per l'articolo 57, lettera c);
- c) 31 ottobre per l'articolo 57, lettera d).

Le disposizioni del titolo VI si applicano in modo progressivo, in funzione delle possibilità tecniche, fino a produrre pieno effetto a titolo dell'esercizio 2005.

Articolo 69

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 70

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Michael SCHREYER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

del 14 luglio 2004

relativa alla nomina di giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2004/646/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

(1) I mandati dei sigg. DEHOUSSE e VESTERDORF, sig.ra JÜRIMÄE, sigg. VILARAS, PAPASAVVAS, JAEGER, CZÚCZ, MEIJ, AZIZI, sig.ra WISZNIEWSKA-BIAŁECKA e MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO, sig. ŠVÁBY e sig.ra TIILI, giudici al Tribunale di primo grado, giungono a scadenza il 31 agosto 2004.

(2) Occorre procedere al rinnovo parziale dei membri del Tribunale di primo grado per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2010,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominati giudici al Tribunale di primo grado per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2010:

Signor Franklin DEHOUSSE

Signor Bo VESTERDORF

Signora Küllike JÜRIMÄE

Signor Mihalis VILARAS

Signor Savvas S. PAPASAVVAS

Signor Marc JAEGER

Signor Ottó CZÚCZ

Signor Arjen Willem Hendrik MEIJ

Signor Josef AZIZI

Signora Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA

Signora Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO

Signor Daniel ŠVÁBY

Signora Virpi TIILI

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

T. DE BRUIJN

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 30 giugno 2004

in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)

(2004/647/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) L'importanza di un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare l'impatto negativo di eventuali discontinuità dei proventi da esportazioni è stata sottolineata nell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
- (2) A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.
- (3) In conformità con l'articolo 11 dell'allegato II dell'accordo, le disposizioni di cui al capitolo 3 del suddetto allegato in merito ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e, successivamente, su richiesta dell'una o dell'altra parte.
- (4) Al fine di migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni e assicurare una maggiore rispondenza ai suoi obiettivi,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, articolo 9, dell'accordo di partenariato ACP-CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

- a) una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione;

oppure

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazioni di merci; e

- b) un peggioramento del 2 % del disavanzo pubblico programmato per l'anno in questione o previsto per l'anno successivo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004.

*Per il presidente del comitato degli
Ambasciatori ACP-CE*

su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

J. OBIA

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 13 settembre 2004****relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni specificate nel partenariato europeo con la Croazia**

(2004/648/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che istituisce un partenariato europeo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l'«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea», la quale fa riferimento all'istituzione di partenariati europei come uno dei mezzi per intensificare il processo di stabilizzazione e di associazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2004, il Consiglio, a maggioranza qualificata e sulla base di una proposta della Commissione, decide in merito ai principi, alle priorità e alle condizioni specificati nei partenariati europei, nonché ad eventuali adeguamenti successivi. L'attuazione dei partenariati europei deve essere inoltre verificata tramite i meccanismi del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali.
- (3) Il parere della Commissione sulla domanda di adesione della Croazia fornisce un'analisi dei preparativi che il paese dovrà approntare in vista dell'ulteriore integrazione con l'Unione europea ed individua una serie di aree prioritarie di intervento per il futuro.

- (4) Al fine di prepararsi all'ulteriore integrazione con l'UE, la Croazia dovrebbe elaborare un piano indicante i tempi e le modalità per conseguire le priorità del partenariato europeo,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 533/2004, il testo in allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione, sancisce i principi, le priorità e le condizioni specificati nel partenariato europeo con la Croazia.

Articolo 2

L'attuazione del partenariato europeo è esaminata tramite i meccanismi previsti dal processo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. R. BOT

⁽¹⁾ GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.

ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

L'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali individua i mezzi e le modalità volti ad intensificare il processo di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura l'istituzione di partenariati europei.

Il partenariato europeo con la Croazia, basato sul parere della Commissione sulla domanda di adesione della Croazia, intende individuare le priorità di azione onde sostenere gli sforzi volti all'ulteriore integrazione con l'Unione europea, in un'ottica di coerenza. Dette priorità sono conformi alle specifiche esigenze del paese e al suo livello di preparazione e saranno aggiornate secondo le necessità. Il partenariato europeo fornisce inoltre una guida all'assistenza finanziaria prevista per la Croazia.

La Croazia dovrà elaborare un piano che indichi i tempi e le modalità con i quali intende conseguire le priorità del partenariato europeo. Il piano dovrà inoltre individuare i mezzi con cui si intendono attuare l'agenda di Salonicco, le priorità in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, nonché i provvedimenti relativi alla gestione integrata delle frontiere presentati in occasione della riunione ministeriale su giustizia e affari interni tenutasi a Bruxelles il 28 novembre 2003 nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

2. PRINCIPI

Il processo di stabilizzazione e di associazione rimarrà il quadro per la rotta verso l'Europa dei paesi dei Balcani occidentali fino all'adesione futura dei medesimi.

Le principali priorità individuate per la Croazia attengono alla capacità del paese di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni fissate per il processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente quelle definite dalle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, il contenuto della dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e l'agenda di Salonicco.

3. PRIORITÀ

Basandosi sull'analisi del parere della Commissione sulla domanda di adesione della Croazia, il partenariato europeo individua le principali aree di intervento prioritarie affinché la Croazia si prepari all'ulteriore integrazione con l'Unione europea. Le priorità del presente partenariato europeo sono state individuate sulla base dell'ipotesi realistica che la Croazia possa conseguirle o ottenere risultati sostanziali nei prossimi anni. Esse si distinguono in priorità a breve termine, il cui conseguimento è previsto entro uno o due anni, e priorità a medio termine, il cui conseguimento è previsto entro tre o quattro anni.

Occorre tener presente che, per quanto riguarda il ravvicinamento degli ordinamenti giuridici, non basta che l'acquis UE venga incorporato alla legislazione nazionale ma è altrettanto necessario predisporre la piena applicazione.

3.1. PRIORITÀ A BREVE TERMINE**Criteri politici****Democrazia e Stato di diritto***Potenziamento del sistema giudiziario*

Elaborare e attuare una strategia globale di riforma del sistema giudiziario concordata con gli organismi interessati che contempli, tra le altre cose, l'adozione della nuova normativa necessaria e l'istituzione di un sistema di gestione delle carriere con regole trasparenti in materia di selezione, valutazione e mobilità. Promuovere la professionalità del settore tramite adeguati finanziamenti pubblici a beneficio degli istituti per la formazione di magistrati e di altri funzionari del settore, il che consentirebbe di istituire corsi di formazione di livello elevato per giudici, procuratori e personale amministrativo. Istituire programmi di formazione iniziale e professionale adeguati. Affrontare il problema dei processi arretrati e adottare provvedimenti a garanzia di una debita e piena esecuzione delle sentenze.

Maggior impegno nella lotta alla corruzione

Adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione e il potenziamento della normativa in materia di lotta alla corruzione. Garantire una maggiore capacità amministrativa all'Ufficio per la prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata (USKOK). Elaborare ulteriormente una strategia nazionale di prevenzione e lotta contro la corruzione e garantire il necessario coordinamento tra enti e dipartimenti governativi interessati nell'attuazione delle misure. Definire codici di condotta e/o deontologici per funzionari e rappresentanti eletti. Prendere dei provvedimenti concreti affinché la corruzione venga percepita come un reato serio.

Miglior funzionamento della pubblica amministrazione

Porre le basi per l'adozione di procedure trasparenti di selezione e promozione e per una migliore gestione delle risorse umane in tutti gli enti della pubblica amministrazione onde garantire la responsabilità, l'apertura e la trasparenza del servizio pubblico.

Diritti umani e tutela delle minoranze*Maggior rispetto dei diritti delle minoranze*

Garantire l'applicazione della legge costituzionale sulle minoranze nazionali, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza proporzionale delle minoranze nelle sedi di autogoverno locali e regionali, negli enti amministrativi e giurisdizionali dello Stato, nonché negli organismi della pubblica amministrazione, come contemplato dalla legge stessa. Mettere a disposizione i mezzi necessari, compreso un finanziamento adeguato, per assicurare il funzionamento corretto dei consigli elettivi delle minoranze. Attuare la nuova strategia per la protezione e l'integrazione della comunità rom.

Tempi più veloci per il rimpatrio dei profughi

Entro aprile 2004, portare a termine l'esame delle richieste di ricostruzione di abitazioni già inoltrate; procedere, entro aprile 2005, alla ricostruzione di tutte le abitazioni per le quali la richiesta è stata accettata; prorogare i termini per la presentazione delle richieste di ricostruzione dal 1° aprile al 30 settembre 2004 e promuovere un'adeguata campagna di informazione rivolta ai potenziali beneficiari. Entro giugno 2004, portare a termine il processo di recupero delle abitazioni. Applicare la normativa che prevede compensazioni per la perdita dei diritti di locazione/occupazione all'interno e all'esterno di aree motivo di maggior apprensione per lo Stato. Garantire coordinamento e cooperazione adeguati tra tutte le autorità competenti a livello centrale e locale. Creare le condizioni socioeconomiche a favore di un clima migliore per i rimpatriati e della loro accettazione presso le comunità di accoglienza. Promuovere la cooperazione regionale volta ad accelerare il rimpatrio dei profughi.

Maggiore libertà di espressione e funzionamento democratico dei mezzi di comunicazione

Rivedere la normativa sui mezzi di comunicazione alla luce delle raccomandazioni espresse nel febbraio 2004 dalla missione congiunta di esperti del Consiglio d'Europa, della Commissione e dell'OSCE. In particolare, modificare la legge sulle comunicazioni elettroniche onde creare un quadro normativo trasparente, prevedibile ed efficace (compreso il progressivo allineamento all'acquis tramite la piena attuazione della già ratificata convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera); garantire l'indipendenza politica e finanziaria del Consiglio per le comunicazioni elettroniche; assicurare che la radiotelevisione croata e il relativo consiglio dei programmi continuino ad operare indipendentemente e rimangano stabili durante la fase di revisione della legge sulla radiotelevisione croata; far sì che la nuova legge sui mezzi di comunicazione e le norme in materia di diffamazione riflettano la normativa europea quale definita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Maggior cooperazione con il Mediatore

Tener pienamente conto delle risultanze delle raccomandazioni e delle relazioni annuali del Mediatore.

Cooperazione regionale*Garanzia di una piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.**Maggiore cooperazione regionale*

Impegnarsi per la risoluzione definitiva di questioni bilaterali in sospeso, in particolare quelle in materia di confini con Slovenia, Serbia e Montenegro e Bosnia-Erzegovina senza prendere iniziative unilaterali. Risolvere tutte le questioni derivanti dalla dichiarazione unilaterale della «zona di pesca e di tutela ambientale» protetta nell'Adriatico. Garantire l'applicazione di tutti gli accordi di libero scambio a livello regionale. In materia di lotta alla criminalità organizzata, controllo delle frontiere e riammissione, concludere una serie di accordi con i paesi confinanti e garantirne l'esecuzione. Dare inizio all'attuazione del memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete di trasporti regionali di base dell'Europa sud-orientale, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dei meccanismi di cooperazione, ovvero del comitato permanente e dell'osservatorio dei trasporti dell'Europa sud-orientale. Conseguire ulteriormente gli impegni dei memorandum di intesa di Atene del 2002 e del 2003 relativi al mercato regionale dell'energia dell'Europa sud-orientale.

Garanzia di una corretta attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione nel settore della cooperazione regionale.

Condurre in porto negoziati con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sulla convenzione bilaterale in materia di cooperazione regionale.

Criteri economici

Sostegno a politiche macro-economiche caute e miranti alla stabilità, compresa la creazione di strumenti monetari basati sul mercato a garanzia di una maggiore efficacia della politica monetaria.

Accelerazione del processo di ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Adottare prontamente la normativa in sospeso onde sgombrare il campo dall'incertezza. Stringere i tempi per la ristrutturazione e la privatizzazione delle imprese collettive. Elaborare e adottare strategie per la ristrutturazione e la privatizzazione o la liquidazione di grandi imprese di Stato, soprattutto quelle manifatturiere, agricole, dei trasporti, del turismo e di pubblica utilità. Avviare un programma di ristrutturazione del settore siderurgico in linea con i requisiti dell'UE.

Soppressione degli ostacoli all'entrata e all'uscita dal mercato

Snellire la normativa che regola l'entrata e l'uscita delle imprese dal mercato, garantendo, in particolare, procedure di registrazione più celeri e una migliore applicazione del diritto fallimentare.

Velocizzazione della riforma fondiaria soprattutto per quanto riguarda la registrazione e la privatizzazione dei fondi ad uso agricolo, tramite l'istituzione di un catasto fondiario e di un registro dei fondi agricoli moderni ed efficienti, tali da consentire la rimozione degli ostacoli che impediscono attualmente lo sviluppo del mercato fondiario ed edilizio.

Adozione di una pianificazione fiscale a medio termine che rifletta i continui adeguamenti e consolidamenti fiscali.

Proseguimento delle riforme strutturali delle finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda il contenimento della spesa. Mettere a punto un sistema trasparente ed efficiente di gestione del debito pubblico.

Capacità di tener fede agli obblighi derivanti dall'adesione

Mercato interno e scambi

Libera circolazione delle merci

Ristrutturare l'attuale quadro istituzionale onde portare a termine la necessaria separazione tra le funzioni di regolamentazione, accreditamento, normalizzazione e certificazione del prodotto. Procedere nel lavoro di recepimento delle direttive del vecchio e del nuovo approccio.

Rimuovere le rimanenti misure aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dall'UE.

Creare le strutture amministrative atte a garantire un approccio globale per la difesa della sicurezza lungo l'intera catena alimentare.

Garantire che entri pienamente in funzione un sistema di appalti pubblici efficace e trasparente e adottare la necessaria regolamentazione di attuazione.

Libera prestazione dei servizi

Potenziare il quadro regolamentare ed amministrativo per la supervisione dei servizi finanziari, in particolare del mercato assicurativo, dei servizi di investimento e dei mercati mobiliari.

Istituire un'autorità di controllo indipendente che vegli sulla protezione dei dati personali.

Libera circolazione dei capitali

Migliorare la normativa in materia di riciclaggio del danaro e portare a termine la creazione di un efficace sistema di prevenzione.

Diritto societario

Garantire un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale simile a quello vigente all'interno dell'UE continuando sulla strada dell'allineamento legislativo; fornire strumenti efficaci per l'applicazione di questi diritti tramite il potenziamento della capacità amministrativa.

Concorrenza

Continuare l'allineamento all'acquis UE, applicare la normativa in materia di antitrust e aiuti di Stato e adottare la relativa regolamentazione di attuazione. Potenziare la capacità amministrativa e l'indipendenza dell'Agenzia per la protezione della concorrenza sul mercato nel settore degli aiuti di Stato e dell'antitrust. Rendere più trasparente il meccanismo degli aiuti di Stato, presentando tra l'altro relazioni annuali all'UE e inventariare tutti i regimi di aiuti.

Fiscalità

Cominciare a rivedere la normativa fiscale e le procedure amministrative attualmente in vigore onde garantire l'attuazione efficace delle regole fiscali.

Potenziare le capacità dell'amministrazione fiscale e doganale, in particolare per quanto riguarda le funzioni di riscossione e di controllo; dare vita ad un servizio delle accise funzionante e dotato del personale necessario; snellire le procedure per un perseguimento efficace della frode fiscale.

Cominciare a sviluppare i necessari sistemi informatici per lo scambio di dati elettronici con l'UE e con gli Stati membri.

Unione doganale

Potenziare la capacità amministrativa ed operativa dei servizi doganali, con particolare riguardo per il controllo delle norme preferenziali d'origine, e continuare l'allineamento al codice doganale comunitario.

Promuovere ulteriormente la cooperazione amministrativa nel settore delle dogane conformemente all'accordo interinale.

Relazioni esterne

Attuare correttamente il protocollo sull'adeguamento dell'accordo interinale in modo da tener conto dell'allargamento dell'UE.

Politiche settoriali*Agricoltura*

Dare inizio alla creazione di adeguati sistemi di identificazione degli appezzamenti e degli animali in linea con l'acquis UE. Potenziare la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici conformemente alle norme e alla metodologia comunitarie.

Elaborare una strategia per l'istituzione di organismi pagatori efficienti e finanziariamente affidabili per la gestione e il controllo dei fondi agricoli, conformemente ai requisiti comunitari e secondo le norme internazionali di revisione contabile.

Potenziare le strutture amministrative necessarie alla messa a punto di una strategia a favore dello sviluppo rurale e degli strumenti politici per l'ideazione, l'attuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione di programmi a tale scopo.

Proseguire l'allineamento all'acquis UE nel settore veterinario e fitosanitario, aggiornare le procedure ispettive, ammodernare gli stabilimenti per la lavorazione della carne e dei prodotti lattiero-caseari nel rispetto delle norme UE in materia di igiene e salute pubblica. Allineare le norme in materia di importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale con gli obblighi internazionali in ambito sanitario e fitosanitario e con l'acquis UE.

Pesca

Iniziare la messa in opera di adeguate strutture amministrative ed ispettive per la politica della pesca. In seguito alla decisione unilaterale della Croazia del 23 ottobre 2003, di estendere la propria giurisdizione nell'Adriatico, valutare insieme alla Commissione e ai paesi confinanti coinvolti, segnatamente Slovenia e Italia, le conseguenze delle attività di pesca nella zona nell'intento di elaborare soluzioni — nel quadro delle conclusioni della conferenza di Venezia sullo sviluppo sostenibile della pesca nel Mediterraneo — atte a garantire la continuità delle attività comunitarie di pesca.

Trasporti

Continuare l'allineamento legislativo e il potenziamento della capacità amministrativa nel settore dell'aviazione.

Statistica

Potenziare la capacità amministrativa dell'istituto di statistica croato e migliorare il coordinamento con altri enti che curano statistiche ufficiali nel paese. Presentare alla Commissione una nuova proposta di regioni statistiche, in linea con i requisiti UE.

Telecomunicazioni e informatica

Potenziare la capacità delle autorità nazionali di regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali e garantirne l'indipendenza.

Ambiente

Elaborare una legislazione orizzontale che contempli tra l'altro norme sulla valutazione dell'impatto ambientale e sulla partecipazione pubblica.

Potenziare la capacità amministrativa a livello nazionale e regionale onde garantire la pianificazione, compresa la messa a punto di strategie finanziarie.

Potenziare la capacità dei servizi ispettivi nazionali e regionali mettendoli in condizione di applicare in modo efficace la normativa ambientale.

Varare e lanciare l'attuazione di un piano di gestione dei rifiuti.

Controllo finanziario

Mettere a punto una politica volta all'istituzione di un sistema di controllo finanziario pubblico interno. Istituire o potenziare le funzioni di controllo statale interno tramite un'adeguata dotazione in personale, formazione e attrezzature, compresa l'istituzione di unità di audit interno funzionalmente indipendenti.

Istituire procedure efficaci atte ad individuare, trattare, nonché perseguire con sanzioni pecuniarie, amministrative e giudiziarie le irregolarità a danno degli interessi economici delle Comunità.

Cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni*Controllo delle frontiere*

Rafforzare la gestione delle frontiere, potenziando in particolare il controllo sui mari; adottare e attuare una strategia di gestione integrata delle frontiere; aumentare gli investimenti in attrezzature ed infrastrutture tecniche; intensificare la formazione specializzata per i funzionari delle frontiere.

In coordinamento con tutte le agenzie competenti, attuare i provvedimenti adottati dal governo e presentati alla riunione ministeriale su giustizia e affari interni nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali del 28 novembre 2003.

Criminalità organizzata, droga, corruzione e terrorismo

Attuare i provvedimenti pragmatici adottati dal governo e presentati alla riunione ministeriale su giustizia e affari interni nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali del 28 novembre 2003.

Migliorare il coordinamento tra gli organismi di polizia e il potere giudiziario, in particolare in materia di lotta alla criminalità economica, alla criminalità organizzata, alle frodi, al riciclaggio del danaro e alla corruzione. Dare maggiore impulso alla lotta contro il traffico di stupefacenti e potenziare le misure volte alla prevenzione e alla riduzione della domanda. Garantire una maggiore capacità amministrativa all'Ufficio per la prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata (USKOK).

Continuare i preparativi per la conclusione di un accordo di cooperazione con Europol.

Garantire una maggiore cooperazione internazionale di pari passo alla piena attuazione delle pertinenti convenzioni internazionali in materia di terrorismo. Potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra polizia e servizi segreti all'interno del paese e con gli altri Stati. Rafforzare le misure volte a prevenire il finanziamento e la preparazione di attentati terroristici.

Migrazione e asilo

Attuare la nuova normativa in materia di diritto di asilo, compresa l'istituzione di un centro di accoglienza provvisoria.

3.2. PRIORITÀ A MEDIO TERMINE**Criteri politici****Democrazia e Stato di diritto***Ulteriore potenziamento del sistema giudiziario.*

Continuare l'attuazione della riforma del sistema giudiziario e adottare provvedimenti volti a ridurre ulteriormente il problema dei processi arretrati; razionalizzare l'organizzazione dei tribunali introducendo tra l'altro moderni sistemi informatici e garantendo una dotazione adeguata in personale amministrativo; assicurare l'esecuzione regolare ed effettiva delle sentenze; garantire l'accessibilità della giustizia e dell'assistenza legale e rendere disponibili le relative risorse finanziarie; promuovere la formazione nel campo del diritto UE.

Ulteriore impegno nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato

Compiere ulteriori passi avanti nella lotta contro la corruzione e applicare la normativa attinente. In particolare, creare delle unità di esperti nella lotta contro la corruzione all'interno degli appositi servizi e garantire loro formazione e risorse adeguate. Facilitare il collegamento di funzionari di collegamento, distaccati dagli Stati membri dell'UE nei rispettivi enti pubblici competenti per la lotta contro il crimine organizzato. Fornire relazioni semestrali all'UE sui risultati concreti ottenuti nelle attività collegate alla lotta giudiziaria al crimine organizzato transnazionale, conosciuta come Convenzione di Palermo. Assicurare il rispetto delle norme stabilite dagli strumenti internazionali adottando le adeguate misure legislative e amministrative.

Ulteriore miglioramento del funzionamento della pubblica amministrazione

Portare avanti il processo di potenziamento delle istituzioni direttamente rilevanti per l'acquis e varare riforme mirate ad una maggiore efficacia della pubblica amministrazione nel suo insieme. Portare a termine il processo di denazionalizzazione.

Diritti umani e tutela delle minoranze*Garanzia del rispetto continuo dei diritti delle minoranze*

Proseguire gli sforzi per migliorare le condizioni della minoranza rom attraverso un'attuazione potenziata della relativa strategia, compresa l'attribuzione della necessaria copertura finanziaria a livello nazionale e locale, misure antidiscriminazione volte a creare opportunità di lavoro, una più ampia scolarizzazione e migliori condizioni abitative.

Ultimazione del processo di rimpatrio dei profughi attraverso l'attuazione adeguata e tempestiva della relativa normativa. Consentire il reinserimento socioeconomico dei rimpatriati tramite la messa a punto di programmi regionali nelle aree colpite.

Cooperazione regionale*Ulteriore rilancio della cooperazione regionale*

Per quanto riguarda il processo di Atene sul mercato regionale dell'energia dell'Europa sud-orientale, porre le basi per la creazione di un mercato regionale integrato dell'energia nel 2005.

Criteri economici*Ulteriore miglioramento delle condizioni a favore dell'imprenditoria privata*

Compiere sostanziali progressi nel processo di privatizzazione e continuare gli sforzi volti a migliorare le condizioni favorevoli alla creazione e allo sviluppo dell'imprenditoria privata. Compiere progressi concreti nella ristrutturazione delle grandi imprese.

Completamento della riforma fondiaria, con particolare attenzione alla registrazione e alla privatizzazione dei fondi agricoli.

Proseguimento della riforma del mercato del lavoro

Continuare gli sforzi volti a migliorare le capacità di adattamento del mercato del lavoro e potenziare la partecipazione della forza lavoro.

Proseguimento dell'attuazione di una pianificazione fiscale sostenibile a medio termine tramite la riduzione continua della spesa pubblica generale in percentuale del PIL. Definire le priorità della spesa pubblica in modo tale da liberare risorse a copertura della spesa relativa all'acquis UE, compresa la riforma del sistema sanitario e pensionistico. Continuare a ridurre i finanziamenti alle grandi imprese in perdita. In base a questo schema, ridimensionare ulteriormente il disavanzo pubblico e il debito del settore pubblico.

Capacità di tener fede agli obblighi derivanti dall'adesione**Mercato interno e scambi***Libera circolazione delle merci*

Conseguire sostanziali progressi nel recepimento delle direttive del vecchio e del nuovo approccio e nell'adozione delle norme UE.

Continuare l'allineamento delle norme in materia alimentare e potenziare le necessarie strutture di attuazione.

Introdurre un sistema di appalti pubblici che si avvalga di tutte le strutture amministrative del caso e compiere sostanziali progressi per portare a compimento l'allineamento all'acquis UE.

Libera circolazione delle persone

Continuare l'allineamento all'acquis UE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi, comprese le disposizioni in materia di istruzione e formazione, e sviluppare ulteriormente le strutture amministrative.

Eliminare eventuali misure discriminatorie nei confronti dei lavoratori UE immigranti e dei cittadini UE; potenziare le strutture amministrative per il coordinamento dei regimi di previdenza sociale.

Libera prestazione dei servizi

Rimuovere gli ultimi ostacoli alla creazione e alla prestazione di servizi oltrefrontiera ad opera di persone fisiche o giuridiche appartenenti all'Unione europea.

Continuare l'allineamento della normativa in materia di protezione dei dati; potenziare l'autorità di controllo e garantirne l'indipendenza.

Libera circolazione dei capitali

Adoperarsi alla rimozione delle ultime restrizioni alla libera circolazione dei capitali; proseguire l'allineamento della normativa in materia di sistemi di pagamento e garantirne la reale applicazione.

Potenziare la capacità amministrativa dell'unità di informazione finanziaria e garantirne una migliore cooperazione con le altre istituzioni coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di danaro.

Diritto societario

Portare a termine l'allineamento delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale e potenziarne l'applicazione per quanto riguarda la lotta alla pirateria e alla contraffazione.

Concorrenza

Potenziare l'autorità in materia di antitrust e aiuti di Stato e garantire un'attuazione appropriata della normativa. Migliorare sostanzialmente la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. Istituire corsi di formazione sul diritto della concorrenza e sulle relative politiche rivolti a tutti i livelli del settore amministrativo e giudiziario.

Fiscalità

Continuare gli sforzi volti a completare l'allineamento all'acquis fiscale in materia di IVA e accise, in particolare riconducendo le zone franche nell'ambito di applicazione territoriale dell'IVA e abolendo l'aliquota zero dell'IVA e le imposte sulle vendite attualmente in vigore.

Sottoscrivere i principi del codice di condotta per le imposizioni sugli utili di impresa e garantire la conformità dei nuovi provvedimenti in materia fiscale con i medesimi.

Continuare a consolidare l'amministrazione fiscale, compreso l'aspetto informatico, e garantirne l'adeguato funzionamento onde equipararsi alle norme comunitarie e consentire l'interconnessione con i sistemi informatici dell'UE. Elaborare e attuare un codice deontologico.

Unione doganale

Potenziare e consolidare la capacità amministrativa ed operativa dei servizi doganali, migliorare la formazione di tutto il personale e diffondere maggiormente l'uso dei mezzi informatici, la cui concezione e il cui utilizzo dovranno essere conformi ai sistemi in uso nell'UE onde garantire l'interconnessione. Elaborare un codice deontologico dei servizi doganali e garantirne l'attuazione. Potenziare le attività di revisione contabile e di valutazione e determinazione dei rischi.

Proseguire l'allineamento in materia di zone franche, transito, diritti e massimali tariffari e del sistema di preferenze generalizzate.

Politiche settoriali*Agricoltura*

Potenziare le strutture amministrative necessarie all'attuazione di politiche a favore dello sviluppo agricolo e del mercato e istituire un catasto viticolo in linea con la normativa UE. Proseguire i preparativi per la creazione di un sistema amministrativo e di controllo pienamente funzionante e per l'istituzione di un organismo pagatore conforme ai requisiti UE.

Continuare e migliorare sostanzialmente l'allineamento all'acquis UE nel settore veterinario e fitosanitario, istituendo tra l'altro un sistema di identificazione degli animali e di smaltimento dei rifiuti animali, ammodernando gli stabilimenti per la lavorazione della carne e dei prodotti lattiero-caseari, promuovendo programmi di controllo delle epizootie e di protezione dei vegetali; potenziare sostanzialmente le strutture ispettive.

Pesca

Continuare la realizzazione di adeguate attrezzature e strutture amministrative capaci di garantire l'attuazione reale della politica della pesca, prevedendo tra l'altro la gestione delle risorse, l'ispezione e il controllo delle attività di pesca, le politiche di mercato, i programmi strutturali, un catasto dei pescherecci e un piano di gestione della capacità della flotta sulla base delle risorse ittiche disponibili.

Trasporti

Continuare l'allineamento all'acquis UE e sviluppare un'adeguata capacità amministrativa nei settori del trasporto stradale (provvedimenti sociali, tecnici e fiscali), del trasporto ferroviario (segnatamente in materia di interoperabilità e ripartizione indipendente della capacità) e del trasporto marittimo (in particolare nel campo della sicurezza marittima). Portare a termine l'allineamento all'acquis nel settore aereo nell'ambito di un accordo relativo alla partecipazione della Croazia al mercato comune europeo dell'aviazione.

Unione economica e monetaria

Continuare l'allineamento della normativa sulla banca centrale. Migliorare le politiche monetarie al fine di estendere l'uso e potenziare l'efficacia degli strumenti monetari basati sul mercato.

Politica sociale e occupazione

Proseguire l'allineamento alla normativa UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diritto del lavoro, pari opportunità uomo-donna e antidiscriminazione. Rafforzare le relative strutture amministrative nonché quelle necessarie al coordinamento nel settore della previdenza sociale.

Mettere a punto ed attuare una strategia globale a favore dell'occupazione che coinvolga tutte le parti in causa, di pari passo ad un adeguato potenziamento delle capacità di analisi, attuazione e valutazione, in vista della successiva partecipazione alla strategia europea per l'occupazione.

Sviluppare ulteriormente la capacità delle parti sociali di elaborare ed attuare l'acquis UE, soprattutto sotto l'aspetto del dialogo sociale.

Proseguire l'allineamento della normativa sanitaria e potenziare gli investimenti nel settore dell'assistenza medica.

Energia

Continuare l'allineamento all'acquis UE del mercato interno dell'energia (elettricità e gas), migliorare l'efficienza energetica, promuovere fonti di energia rinnovabile, costituire delle riserve petrolifere onde garantire un adeguato livello di sicurezza e approvvigionamento, garantire la sicurezza nucleare e la radioprotezione; potenziare la capacità amministrativa in tutti questi campi.

Piccole e medie imprese

Proseguire l'attuazione della carta europea per le piccole imprese e snellire ulteriormente le procedure di registrazione.

Scienza e ricerca

Potenziare la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico onde poter partecipare con successo ai programmi quadro comunitari.

Istruzione e formazione

Potenziare gli sforzi volti alla creazione di un sistema di istruzione e formazione professionale moderno.

Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

Adottare il diritto primario e derivato necessario al completamento del quadro normativo e dare spazio alla concorrenza in tutti i campi. Elaborare una strategia coerente atta a promuovere un'economia basata sulla conoscenza.

Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

Garantire una chiara distribuzione delle responsabilità ed un efficace coordinamento tra i ministeri in modo da elaborare una strategia globale e coerente in materia di sviluppo regionale. Creare strutture di partenariato nell'ambito delle quali le parti in causa possano lavorare fianco a fianco, tanto a livello nazionale che regionale.

Fare in modo che le autorità di gestione e di pagamento potenzino man mano le proprie capacità; elaborare ed attuare piani di sviluppo regionale; promuovere procedure di gestione e controllo finanziario; istituire adeguati sistemi di monitoraggio e valutazione.

Ambiente

Fare in modo che tutte le altre politiche settoriali siano definite ed attuate nel rispetto dei requisiti ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e attuare la legislazione orizzontale.

Continuare il recepimento dell'acquis UE, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la qualità dell'acqua e dell'aria, la protezione della natura, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Elaborare una strategia di investimento in campo ambientale basata sulle stime dei costi dell'allineamento. Potenziare gli investimenti nelle strutture ambientali, con particolare riguardo alla raccolta e al trattamento delle acque reflue, all'approvvigionamento di acqua potabile e alla gestione dei rifiuti.

Salute e tutela dei consumatori

Continuare l'allineamento all'acquis UE in materia di misure connesse alla sicurezza e potenziare la capacità amministrativa necessaria ad un controllo efficace del mercato.

Controllo finanziario

Mettere a punto un quadro legislativo coerente e dei meccanismi efficaci di monitoraggio, controllo e auditing del reddito e della spesa pubblici.

Introdurre meccanismi efficaci che consentano di segnalare alla Commissione le irregolarità a danno degli interessi economici delle Comunità e elaborare i necessari metodi di coordinamento.

Cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni*Controllo delle frontiere*

Potenziare il controllo frontaliero, istituire banche dati e registri nazionali e garantire il coordinamento tra i servizi interessati.

Criminalità organizzata e corruzione

Dotare le forze di polizia di mezzi e infrastrutture migliori, compresa la realizzazione di un sistema investigativo informatizzato; rafforzare la cooperazione tra la polizia e gli altri organismi preposti al rispetto della legge; dare maggior impulso alla lotta contro il traffico di droga, la criminalità organizzata (compreso il riciclaggio del denaro e la contraffazione monetaria), la frode e la corruzione; migliorare l'allineamento all'acquis della relativa normativa nazionale in questi settori.

4. PROGRAMMAZIONE

L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione sarà fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾; la presente decisione è pertanto priva di implicazioni finanziarie. La Croazia beneficerà inoltre dei finanziamenti previsti dai programmi multinazionali ed orizzontali. La Commissione collabora con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale, per agevolare il cofinanziamento di progetti nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

5. CONDIZIONI

L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione è subordinata ai progressi conseguiti nel rispetto dei criteri politici di Copenaghen. Nell'eventualità in cui tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe decidere l'adozione di misure adeguate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000.

L'assistenza comunitaria è altresì subordinata alle condizioni di cui alle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, tenendo conto delle priorità di cui al presente partenariato europeo.

6. CONTROLLO

L'attuazione del partenariato europeo è verificata tramite i meccanismi previsti dal processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali sul processo di stabilizzazione e di associazione.

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento emendato dal Regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327, del 12.12.2001, pag. 3).